

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

(n. 2043322044)

Oggetto

L'assicurazione si obbliga a tenere indenne gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione a :

- attività svolta comprese tutte le operazioni ed attività accessorie, sussidiarie e/o complementari , di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata ovunque nell'ambito della validità territoriale della polizza, ad esclusione di quanto previsto nella Descrizione dell'attività.

Il massimale previsto è di Euro 516.000,00.

È considerato **ASSICURATO** la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con la polizza.

Descrizione dell'attività

La garanzia è operante per tutte le attività all'interno degli oratori ossia dei circoli culturali sportivi in parrocchia e dei circoli culturali sportivi studenteschi affiliati al CSI. L'assicurazione comprende la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti nell'esercizio dell'attività svolta. Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti al CSI. Sono esclusi dall'assicurazione: i rischi inerenti l'esercizio dell'attività scoutistica, i rischi relativi all'esercizio dei teatri, cinematografi, piscine e tribune. Tutti i tesserati sono considerati terzi tra di loro per i sinistri che si siano verificati durante lo svolgimento dell'attività organizzata dai singoli circoli. La garanzia è operante anche per tutte quelle attività sussidiarie e complementari che si svolgono fuori dall'oratorio quali gite ed escursioni varie

Esclusioni

L'assicurazione RCT non comprende :

- i danni da furto;
- i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge 990/69;
- danni a cose dovute a cedimento o franamento del terreno se tali danni derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
- i rischi di proprietà di fabbricati, dell'esercizio di ogni attività di gestione che non abbia carattere di manifestazione, dell'esercizio di spacci, mense, ristoranti, alberghi, case per ferie ed altri esercizi commerciali anche se usati esclusivamente dai tesserati;
- danni provocati a cose che l'assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo;
- danni provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato e da questi detenute ;
- alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate; - ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano dei lavori;
- danni conseguenti all'esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva concessi a terzi e non utilizzati per le attività istituzionali.

Denuncia in caso di sinistro

L'assicurato venuto a conoscenza del sinistro deve darne notizia alla compagnia tempestivamente e rimmettergli al più presto un dettagliato rapporto scritto da inviare a mezzo raccomandata ar a: *Spett.le Società Cattolica Assicurazioni-Agenzia Generale di Roma - Piazza di Spagna, Via della Vite n.5 00187 Roma - tel. 06/6792501; fax 06/69799763 .*

Prescrizione

L'assicurato deve informare la compagnia, a mezzo raccomandata ar, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre un anno dalla ricezione, di ogni e qualsiasi eventuale richiesta di risarcimento avanzata da terzi, pena la prescrizione del diritto alla copertura.